



Avv. Prof. Bruno Romano Cafaro
NOTAIO
Via F. Filzi, 20 - CISTERNINO (BR)
Cod. Fisc. CFR BNR 38T16 A182K
Part. IVA 00157850744

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

----- NOTA DI TRASCRIZIONE -----

In forza di scrittura privata in data 29.1.1983 autenticata in pari data dal Notaio CAFARO Bruno Romano, al N.8186 del suo repertorio, in corso di registrazione.

----- A FAVORE DI -----

CISARIA MARIA, nata in Ostuni il 8.12.1923, -----

CISARIA ELENA, nata in Ostuni il 4.6.1933, -----

CISARIA GIOVANNI, nato in Ostuni il 3.8.1937, -----

tutti domiciliati in Ostuni al Largo Risorgimento 18;

----- OGGETTO -----

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI, in persona del suo Presidente e legale rappresentante: NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13.-

3.1940 ed ivi domiciliato, per la carica, presso l'I.-

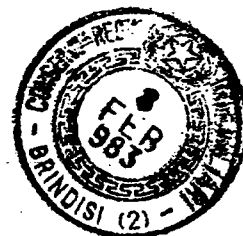
A.C.P. di Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

----- SI CHIEDE -----

La trascrizione dell'atto in epigrafe con il quale l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, ha vendute ai germani CISARIA MARIA, CISARIA ELENA e CISARIA GIOVANNI, che hanno accettato ed acquistato per sè, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro, il seguente bene immobile: -----

----- OGGETTO -----

Alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di



Ostuni, al Largo Risorgimento n.18, lotte 13, palazzina
unica, scala F, piano SECONDO, interno CINQUE (N.5), com-
posto di tre vani utili, accessori e cantina posta que-
st'ultima al piano cantinato dello stesso fabbricato
e distinta con il numero interno CINQUE, oltre la pro-
prietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento, immobile
assegnato a Sozzi Maria, immobile assegnato a Spartano
Luigi e Largo Risorgimento, salvo altri.-----

Il locale cantina confina con: corridoio condominiale
di accesso, scantinato assegnato ai germani Marsaglia,
scantinato assegnato a Sozzi Maria e Largo Risorgimen-
to, salvo altri.-----

L'alloggio in oggetto, unitamente al vano cantina, è
censito nel N.C.E.U. di Ostuni, alla partita 6346, foglio
147, mappale N.782/11 - contrada Molagna s.n. (ora Lar-
go Risorgimento n.18) - P.II° - cat. A/3 - classe 3° -
vani 5,00 - RCL.880.-----

L'alloggio compravenduto, unitamente al vano cantina,
risulta meglio descritto nella planimetria che, è stata
allegata al contratto sotto la lettera "A".-----

Nella detta planimetria risulta contornata in colore
azzurro l'area sovrastante il fabbricato, destinata a
spendite comuni.-----

L'alloggio è stato venduto e trasferito in proprietà.

a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dell'abitazione.-----

----- PREZZO DELLA COMPRAVENDITA -----

La compravendita è stata fatta ed accettata per il prezzo di L.1.273.450 (Lire UNMILIONEDUECENTOSETTANTATREMILAQUATTROCENTOCINQUANTA).-----

Tale somma, maggiorata degli interessi di legge, gli acquirenti si sono impegnati a versare all'Istituto mediante numero DODICI (N.12) rate mensili costanti, consecutive ed anticipate dell'importo di L.109.016 (Lire CENTONOVEMILASSEDICI) e ad essa, da corrispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni mese a partire dal 1° dicembre 1982 e sino a tutta il 1° novembre 1983.-----

----- GARANZIE -----

L'I.A.C.P. ha garantito la piena disponibilità e libertà da oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievole dell'immobile in oggetto.-----

----- PRECISAZIONI GIURIDICHE -----

Gli acquirenti hanno dichiarato di essere fratelli germani.-----

Le Parti hanno richiesto l'applicazione dei benefici

ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti

in materia di edilizia residenziale pubblica.-----

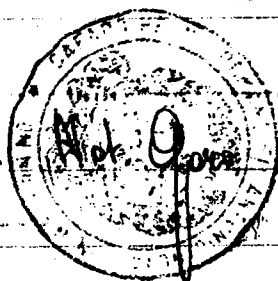
La scrittura privata in oggetto resterà depositata

nei rogiti del Notaio autenticante.-----

Si allega copia autentica della nominata scrittura

privata.-----

Brindisi li 7.2.83



CONSERVATORIA RR. II DI BRINDISI

Formalità eseguita il 3 FEB 1983

al N. 2204 d'ordine ed al N. 2056 particolare
esatte Lire

IL PRIMO DIRIGENTE
CONSERVATORE REGG. AD INTERIM
(Dott. Giuseppe Buzanga)

L. 3090



Refertorio N 8185
Ricecolte N 2218

Trascritto all'Uff. di
Registri Immobiliari di

Brindisi

con nota del 8.2.83

N. 2204 Reg. Gen

N. 2056 Reg. Par

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIA-

LE PUBBLICA CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO ai sensi della

Legge 8 agosto 1977 n.513 e Legge 5 agosto 1978 n.457. -----

Con la presente scrittura privata, intervenuta oggi in Brindisi

fra i sottoscritti: -----

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi

domiciliato, per la carica, presso l'I.A.C.P. di Brindisi alla

via Casimiro n.27, il quale interviene e stipula questo atto,

non in proprio, ma per conto ed in rappresentanza dell'Istituto

Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi (codice

fiscale 00061820742), nella sua qualità di Presidente pro-tempo-

re e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto

infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione

nell'Istituto medesimo n.3453, in data 16 gennaio 1981, che,

in estratto conforme, trovasi nei rogiti del Notaio, che autenti-

cherà il presente atto. -----

2) CISARIA MARIA, casalinga, nata in Ostuni (BR) l'8 dicembre

1923, codice fiscale CSR MRA 23T48 G187X; -----

CISARIA ELENA, casalinga, nata in Ostuni il 4 giugno 1933, codice

fiscale CSR LNE 33H46 G187N; -----

CISARIA GIOVANNI, impiegato, nato in Ostuni il 3 agosto 1937, co-

dice fiscale CSR GNN 37M03 G187K; -----

tutti domiciliati in Ostuni al Largo Risorgimento n.18, che

dichiarano di acquistare in proprio quanto appresso per effet-

to di successione ereditaria. -----

Iscritta ipoteca all'Uffice
dei Registri Immobiliari

Brindisi

con nota del 8.2.83

N. 2205 Reg. Gen

N. 193 Reg. Par

Avv. Prof. ...

----- PREMESSO -----

- che CISARIA FRANCESCO, nato in Ostuni il 28 aprile 1896, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Ostuni (BR) al Largo Risorgimento n.18, lotto 13, palazzina unica, scala F, Piano SECONDO, interno CINQUE (N.5), composto di tre vani utili, accessori e cantina, è deceduto il 29 dicembre 1971; -----

- che CISARIA MARIA, CISARIA ELENA e CISARIA GIOVANNI, come sopra generalizzati, unici figli conviventi del defunto assegnatario, coeredi del medesimo in parti uguali fra loro ai sensi dell'art.566 del codice civile, stante l'avvenuto decesso della coniuge superstite, hanno presentato, a suo tempo, domanda di cessione in comproprietà dell'alloggio predetto, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalle Leggi 8.8.1977 n.513 e 5.8.1978 n.457; -----

- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 2 novembre 1982 prot.11248, riconfermando sua precedente lettera raccomandata del 1.4.1968 prot.2382; -----

- che pertanto a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978 n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso; -----

Tutto quanto innanzi premesso e che deve considerarsi parte integrante del dispositivo che segue, con il presente atto -----

----- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE -----

l'abile / vicino
1/2002
2002
Not. 4/02

ART.1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende ai germani CISARIA MARIA, CISARIA ELENA e CISARIA GIOVANNI, come sopra generalizzati ed in appresso più brevemente indicati "acquirenti", che accettano ed acquistano per sé, loro eredi ed aventi causa, in parti uguali fra loro, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni (BR), al Largo Risorgimento n.18, lotto 13, palazzina unica, scala F, piano SECONDO, interno CINQUE (N.5), composto di tre vani utili, accessori e cantina posta quest'ultima al piano cantinato dello stesso fabbricato e distinta con il numero interno CINQUE, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise. -----

L'alloggio confina con: Largo Risorgimento, immobile assegnato a Sozzi Maria, immobile assegnato a Spartano Luigi e Largo Risorgimento, salvo altri. -----

Il locale cantina confina con: corridoio condominiale di accesso, scantinato assegnato ai germani Marseglia, scantinato assegnato a Sozzi Maria e Largo Risorgimento, salvo altri. -----

L'alloggio di che trattasi, unitamente al vano cantina, è censito nel N.C.E.U. di Ostuni alla partita 6346 foglio 147 mappale N.782 sub.11 contrada Melogna s.n. (ora Largo Risorgimento n.18) P.II° categoria A/3 classe 3° vani 5,00 RCL.880, in testa all'Istituto, come da certificato catastale rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Brindisi. -----

L'alloggio compravenduto, unitamente al vano cantina, risulta meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle Parti e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A". -----

Nella detta planimetria risulta contornata in colore azzurro l'area sovrastante il fabbricato, destinata a stenditoio comune.

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di

ultimazione, migliorie e manutenzioni e non potrà essere destinato ad uso diverso dall'abitazione. -----

Gli acquirenti dichiarano di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale quota di comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infra citato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi del fabbricato che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno. -----

Gli acquirenti rinunciano senza diritto a compenso all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'art. 1227 del codice civile. -----

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per

Michela Nocerini
Elena Nocerini
Elena Nocerini
Not. G. Nocerini

il prezzo di L.1.273.450 (Lire UNMILIONEDUECENTOSETTANTATREMI-
LAQUATTROCENTOCINQUANTA), quale risulta dalla lettera di deter-
minazione del valore venale, di cui in premessa. -----

Tale somma, maggiorata degli interessi di legge, gli acquirenti
si impegnano a versare all'Istituto mediante numero DODICI
(N.12) rate mensili costanti, consecutive ed anticipate dell'im-
porto di L.109.016 (Lire CENTONOVEMILASEDICI) cadauna, da cor-
rispondere entro il primo e non oltre il quinto giorno di ogni
mese a partire dal 1° dicembre 1982 e sino a tutti il 1°
novembre 1983. -----

Il pagamento delle rate mensili di ammortamento, come sopra
stabilite, verrà effettuato mediante versamento sul c/c postale
n.216721 intestato all'I.A.C.P. Brindisi - Servizio Cassa DD.
PP. - alienazione stabili. -----

A garanzia del pagamento delle suddette rate e così per un
totale importo di L.1.308.192 (Lire UNMILIONETRECENTOOTTOMILA-
CENTONOVANTADUE), comprensivo degli interessi al tasso del CIN-
QUE PER CENTO (5,00%) annuo di cui al D.P.R.17.1.1959 n.2 e
successive modificazioni ed integrazioni, verrà iscritta a favo-
re dell'Istituto alienante ipoteca legale ai sensi dell'art.
2834 del codice civile. -----

ART.3 - Gli acquirenti dichiarano di avere piena cognizione
dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipote-
cario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di
fatto esonerano, l'Istituto venditore dal produrre la legale

documentazione. -----

ART.4 - Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della Legge 8.8.1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dagli acquirenti a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento. -----

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora gli acquirenti intendano alienare l'alloggio dovranno darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale potrà esercitare entro SESSANTA (N.60) giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8.8.1977 n.513. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla. -----

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.5 - Ai sensi dell'art.28 della Legge 8 agosto 1977 n.513, gli acquirenti hanno facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi. -----

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere invia-

ta all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso. -----

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.---

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se concordato per un tempo limitato, può ritenersi alla scadenza, tacitamente prorogato. -----

E' vietata ogni forma di cessione dell'alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai comma precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti comma nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'Ufficio dal Giudice. -----

ART.6 - Gli acquirenti non potranno conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico. -----

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla. -----

ART.7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio. -----

Gli acquirenti entreranno a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. -----

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale gli acquirenti si impegnano a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio venduto loro e le parti di uso comune, suscettibile di variazioni annuali. -----

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate: -----

a) Per gli interventi di manutenzione ordinaria, al pari degli assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte degli acquirenti una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè conseguentemente di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal Regolamento di Inquilinato. -----

b) Per gli interventi di amministrazione straordinaria, l'Isti-

tuto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota nonchè le modalità di pagamento, mentre gli acquirenti si obbligano al preciso adempimento di quanto dovuto per la loro parte secondo quanto sarà loro richiesto dall'Istituto stesso. -----

Saranno inoltre a carico degli acquirenti tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposte e sovraimposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizie, consumo energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con il pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto. -----

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi gene-

re per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime. -----

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile, salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto. -----

Allegato 2 Marcia
Segno a Marcia
Casa in E. L. L.
Casa in E. L. L.
Nota


Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'amministratore. -----

Da tale data le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dagli acquirenti. -----

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile. -----

ART. 8 - Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla Legge 8 agosto 1977 n. 513, alla Legge 5 agosto 1978 n. 457 nonché alla legislazione in materia di edilizia residenziale

pubblica e civilistica per quanto compatibili. -----

ART.9 - Le spese,imposte e tasse presenti e future,comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo degli acquirenti. -----

ART.10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio come segue: -----

- quanto all'Istituto nella propria Sede in Brindisi alla via Casimiro n.27; -----

- quanto agli acquirenti nell'alloggio assegnato loro,ove l'Istituto potrà notificare ogni atto sia giurisdizionale che extragiurisdizionale. -----

ART.11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di BRINDISI.---

ART.12 - Le parti richiedono l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previsti dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad INVIM. -----

Le Parti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto a favore degli acquirenti e contro l'Istituto,che,a mezzo del sottoscritto suo legale rappresentante,dichiara di rinunciare ad iscrizioni d'Ufficio,con esonero del nominato Conservatore da ogni sua personale responsabilità al riguardo. -----

Le Parti autorizzano altresì lo stesso Conservatore dei Registri Immobili-

liari di Brindisi ad iscrivere l'ipoteca legale di cui al
precedente articolo due, esonerandolo da ogni sua personale
responsabilità al riguardo. -----

Il presente atto resterà depositato negli atti del Notaio
Cafaro Bruno Romano di Cisternino, che ne autentica le firme. -
Detto Notaio è autorizzato a rilasciarne copia autentica a
chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 27. 1. 1983

Michele Narcisi

Isidoro Maria

Isidoro Maria

Asarini Perodini

Repertorio n. 8186

Raccolta n. 2218

----- AUTENTICA DI FIRME -----

----- Repubblica Italiana -----

Io sottoscritto avv. Bruno Romano CAFARO, Notaio residente in
Cisternino, con studio alla via F. Filzi n. 20, ed iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Lecce e Brindisi; -

----- CERTIFICO -----

che, previa rinuncia delle Parti, di comune accordo tra di loro
e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni, i signori:

1) NARCISI MICHELE, nato in Brindisi il 13 marzo 1940 ed ivi
domiciliato, per la carica, presso l'Istituto Autonomo Case Popo-
lari per la Provincia di Brindisi alla via Casimiro n. 27, nella

spiegata qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del nominato Istituto, a quanto sopra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo n. 3453 in data 16 gennaio 1981, che, in estratto autentico, trovasi allegata, sotto la lettera "A", al precedente mio atto in data 2.6.1981, registrato in Ostuni l'8.6.1981 al n. 296 mod. II. -----

2) CISARIA MARIA, casalinga, nata in Ostuni (BR) l'8 dicembre 1923; -----

CISARIA ELENA, casalinga, nata in Ostuni il 4 giugno 1933; -----

CISARIA GIOVANNI, impiegato, nato in Ostuni il 3 agosto 1937; -----

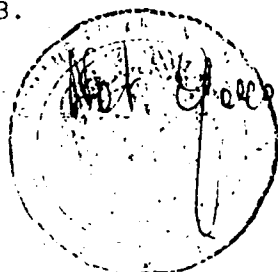
tutti domiciliati in Ostuni al Largo Risorgimento n. 18. -----

delle cui identità personali Io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi e dell'allegato "A", come per legge. -----

L'I.A.C.P. di Brindisi, a mezzo del suo legale rappresentante, rilascia a me Notaio la dichiarazione d'imposta INVIM. -----

I Comparenti mi richiedono di tenere la detta scrittura deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a rilasciarne copie autentiche a chiunque ne faccia richiesta. -----

Brindisi li 29 gennaio 1983.



Alcide R.

Ufficio Registro - OSTUNI

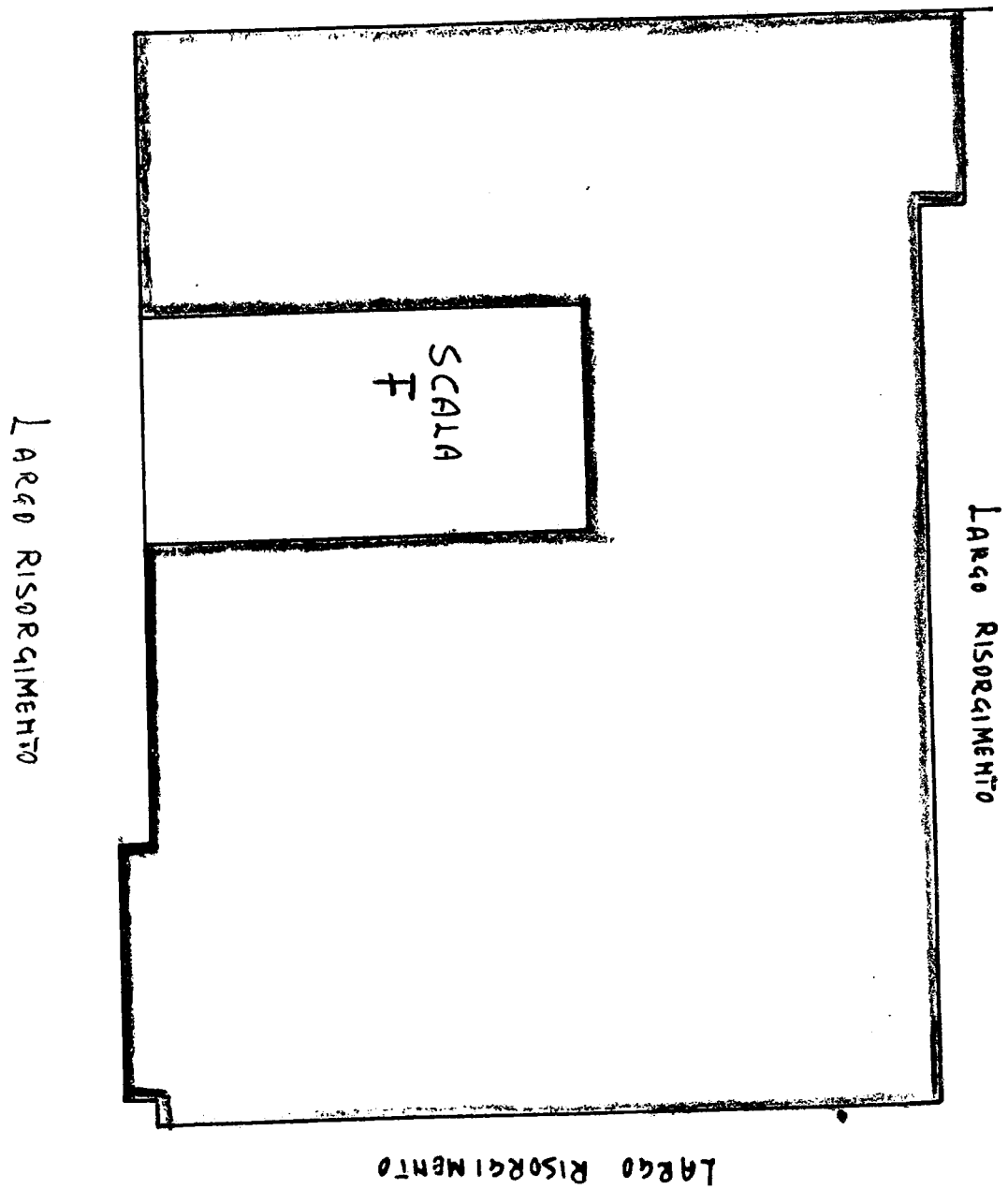
Registrato a Ostuni il 4 FEB 1983
ai N. 220 Vol. 2 Mod. II Sem. B
L. 201.090 H
Lire Duecentomila

IL DIRETTORE
(Dr. ALDO RIZZA)
IL REGENTE
Adelfo Jalt. Giuseppe



Repertorio n. 8186 Allegato "A"

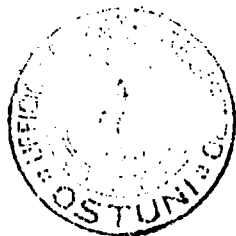
PALAZZINA
SCALA E



Michele Neri
Giulia Neri
Luca E. Neri
Antonio Neri

UFFICIO DEL REGISTRO - OSTUNI

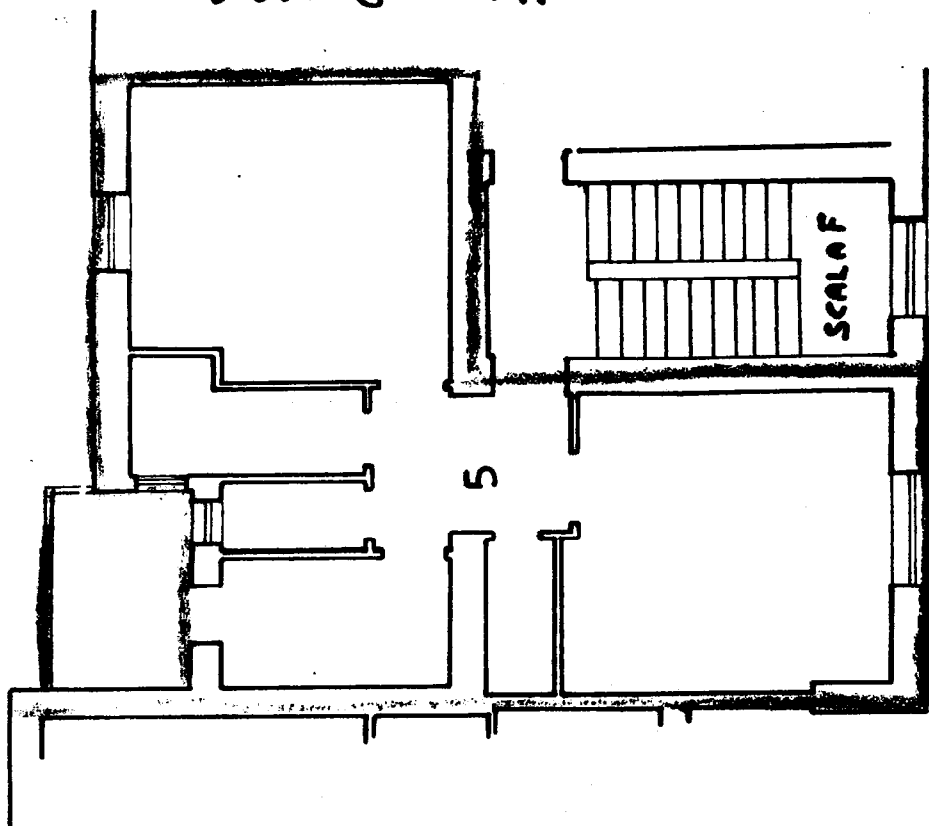
L'imposta fissa dovuta sul presente allegato è compresa in quella riscossa per l'atto principale regio il 1-1-1983
al N. 220 -



IL DIRETTORE
(Dr. Aldo Rizza)
IL REGGENTE
Aldo Rizza

LARGO DISSOLUZIONE

50221 MARIA ROSARIA



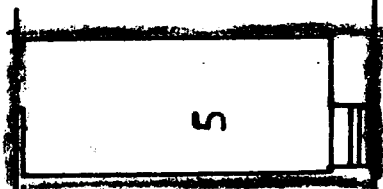
LARGO RISORGIMENTO

SPARTANO LUIGI

MARSEGLIA

CORRIDOIO

50221 MARIA ROSARIA



LARGO RISORGIMENTO



*Ufficiale Nazionale
Casaria Maria
Casaria Elena
Casaria Francesco
M. G. P. R.*